



# COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI

COMUNE D'EUROPA

**OGGETTO:** Ulteriori Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019

## IL SINDACO

### VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13 avente per
- oggetto "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19" pubblicato sulla G.U. n.45 del 23-2-2020 per le parti non abrogate dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19.
- il decreto-legge 2-3-2020 n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 marzo 2020, n. 53.
- il D.P.C.M. del 8.03.2020, pubblicato in [GURI Serie Generale n.59 del 08-03-2020](#).
- il D.P.C.M. del 9.03.2020, pubblicato in [GURI Serie Generale n.62 del 09-03-2020](#) recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **applicabili sull'intero territorio nazionale.**"
- il D.P.C.M. del 11.03.2020, pubblicato in [GURI Serie Generale n.64 del 11-03-2020](#) recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **applicabili sull'intero territorio nazionale** il D.P.C.M. 22 Marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 su GU n.70 del 17-3-2020.
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 su GU n.79 del 25-3-2020.
- il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale su GU n.97 del 11.04.2020.
- il decreto- legge 16 maggio 2020 nr.33 nonché le ulteriori disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Maggio 2020 ;
- le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive e successive modifiche e/o integrazioni , approvate in data 25 maggio 2020 dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- le circolari nr 9 , 10 , 11, 12 ,19 e 20 del DPCR Sicilia;
- le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n° 21 del 17.05.2020 , n° 22 del 02.06.2020 , n° 23 del 03.06.2020, n° 24 del 06.06.2020 e quanto in esse richiamato afferente precedenti analoghi provvedimenti

**RICHIAMATE** le proprie precedenti ordinanze sindacali n. 22 del 12 maggio 2020, nr 23 del 16.03.2020 , nr 27 del 04.05.2020 e nr. 34 del 29.05.2020 le cui disposizioni si intendono valide ed efficaci solo per le parti non contrastanti e/o non abrogate dal presente provvedimento e ferme restando le prescrizioni imposte dai vigenti D.P.C.M.

**CONSIDERATO** che il Comune di Santo Stefano di Camastra per la sua secolare e riconosciuta vocazione artigianale rientra nell'elenco dei comuni a vocazione turistica in Sicilia;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n.48/1991.

**In esecuzione dei DD.PP.CC.MM. 17.5.2020 e del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17.5.2020, nr 22 del 02.06.2020 , nr 23 del 03.06.2020 , nr. 24 del 06.06.2020 ,delle circolari n. 19 del 23.5.2020**

## **RENDE NOTO**

1. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle emanate ordinanze Sindacali fatte salve quelle contenute nell'Ordinanza Sindacale nr. 34 del 29.05.2020 per le parti non in contrasto con i richiamati provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri , del Presidente della Regione Siciliana , con quanto convenuto in sede di Conferenza Stato –Regione.
2. Al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si applicano le seguenti misure nel territorio comunale:

### **a) USO DELLA MASCHERINA**

La mascherina è un dispositivo di protezione individuale ed il suo uso è un segno di rispetto per le persone che ci circondano , pertanto è fatto obbligo portarla sempre con se ed indossarla , a norma di quanto previsto art 3 del DPCM del 17 Maggio 2020 , ogni qualvolta nei luoghi pubblici , nei locali ed in qualsiasi altro spazio frequentato da pubblico, non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale .

### **b)ATTIVITA' MOTORIE E/O SPORTIVE**

E' consentito svolgere attività motorie e/o sportive, in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e di ogni altra disposizione relativa al contenimento del contagio. Le attività sportive anche di squadra, le manifestazioni , gli eventi e le competizioni sportive ,possono svolgersi nel rispetto di quanto in materia previsto dal DPCM del 17.05.2020 nonché dalle linee guida e dai protocolli convenuti in sede di Conferenza Stato – Regioni .

Le attività sportive svolte dalle società, dalle associazioni sportive , nelle palestre, sono consentite nel rispetto delle linee guida per le palestre.

### **c)ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI**

Sono autorizzate alla ripresa dell'esercizio tutte le attività di commercio al dettaglio di vendita di beni e servizi nonché tutte le attività artigianali.

I titolari di esercizi adibiti alla vendita di beni e prodotti possono, se vogliono, prolungare l'orario di apertura della propria attività comunque non oltre le ore 23,30. Tale disposizione non si applica a quelle attività il cui orario di chiusura è già successivo alle ore 23,30.

E' fatto obbligo negli esercizi commerciali e/o artigianali di mantenimento, in tutte le attività e le correlate fasi di esecuzione, del distanziamento interpersonale di almeno mt 1.

E' fatto altresì obbligo di pulizia ed igienizzazione ambientale dei locali di vendita almeno due volte al giorno ed in funzione degli orari di apertura con ampio e costante ricorso alla aerazione naturale degli stessi.

E' vietato a chiunque, dipendente o occasionale cliente, fare ingresso e sostare all'interno dei suddetti esercizi commerciali e/o artigianali se sprovvisto di idonea mascherina coprente naso e

bocca. E' consentito ai dipendenti e agli occasionali clienti il maneggio di beni e prodotti posti in vendita solo se con mani perfettamente igienizzate o in alternativa se provvisti di guanti monouso. In particolare in tutti gli esercizi commerciali/artigianali dove si esercita anche attività di vendita al pubblico, è fatto obbligo di :

- messa a disposizione, per i dipendenti e per la clientela occasionale, di dispenser funzionali alla libera distribuzione di guanti monouso, collocati all'ingresso di ogni esercizio.
- indossare, sempre e per tutto il periodo di permanenza all'interno dei locali adibiti alla vendita, idonea mascherina coprente naso e bocca;
- messa a disposizione, per gli addetti e per la clientela, di dispenser abilitati alla libera distribuzione di prodotto igienizzante, collocati sia all'ingresso come anche in prossimità delle casse di ogni esercizio commerciale. In tutti gli esercizi con superficie di vendita calpestabile , è fatto obbligo di installazione e/o utilizzo all'ingresso, a beneficio dei dipendenti, ed ove si rendesse necessario anche degli occasionali clienti, di idoneo apparecchio di rilevazione di temperatura corporea, preferibilmente munito di alert nel caso di temperatura corporea rilevata superiore a 37,5° C.
- consentire l'accesso contingentato secondo modalità funzionali ad escludere qualsiasi forma di assembramento , garantendo il costante mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno mt 1;
- porre in essere ogni utile azione finalizzata al pieno rispetto di quanto previsto nelle linee guida convenute in sede di Conferenza Stato-Regione .

#### **b) APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI NELLE GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

Alle medesime condizioni di cui al punto "c", è consentita l'apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi , esclusivamente per attività di vendita, di tutte le attività commerciali e/o artigianali , fatta eccezione per i supermercati per i quali, non essendo intervenuta intesa sindacale tra i rappresentanti delle associazioni datoriali e quelle dei lavoratori , rimane valido, sino a nuove disposizioni l'obbligo di chiusura settimanale e festiva previsto dall'art 12 dell'ordinanza contingibile ed urgente nr.22 del 02.06.2020 del Presidente della Regione Siciliana .

#### **c) ATTIVITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO O ASPORTO**

Sono autorizzate le attività di consegna a domicilio o asporto effettuate da ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, pub , generi alimentari e prodotti di prima necessità , in tutte le giornate feriali , domenicali e festive .

Il personale autorizzato, chiamato a svolgere l'attività di consegna a domicilio o di vendita per asporto, tanto nei giorni feriali che in quelli domenicali e festivi dovrà essere obbligatoriamente munito di idonea mascherina chirurgica, di guanti monouso, di occhiali di protezione oppure di occhiale a mascherina o di visiera.

E' preferibile l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronico; è consentito altresì il pagamento in contanti ma con il tassativo rispetto delle disposizioni sulla distanza minima di un metro tra soggetti e senza nessun contatto diretto tra gli stessi.

Al termine dell'attività giornaliera di consegna si dovrà provvedere ad igienizzare e sanificare gli indumenti ed i mezzi utilizzati per il servizio.

#### **d) ATTIVITA' DI COMMERCIO A POSTO FISSO SU AREA PUBBLICA (MERCATO SETTIMANALE E MERCATO DEL CONTADINO tipologia B regolamento comunale 30.10.2015).**

A parziale modifica della ordinanza sindacale nr 34 del 29.5.2020 che rimane in vigore per tutte le parti non derogate dal presente provvedimento, è consentita, limitatamente ai titolari di licenza

per il commercio a posto fisso su area pubblica , la ripresa dell'esercizio dello stesso nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e, nei medesimi orari della giornata del mercoledì per Il Mercato del contadino ,alle seguenti condizioni:

- rispetto, nell'attività di vendita, della distanza di sicurezza interpersonale di almeno mt 1 dagli occasionali avventori;
- utilizzo costante di mascherina e guanti monouso in tutte le fasi di vendita, sia per gli addetti che per gli acquirenti ed in alternativa limitatamente agli addetti alle vendite,frequente igienizzazione delle mani.
- messa a disposizione della clientela di prodotto igienizzante in prossimità della cassa.
- obbligo di contingentamento nell'attività di vendita e conseguente divieto assoluto di assembramento.
- E' fatto obbligo rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle linee guida di riferimento, convenute in sede di Conferenza Stato-Regioni
- E' fatto obbligo di igienizzare e sanificare giornalmente, al termine dell'attività di vendita, il mezzo e le attrezzature utilizzate per la stessa.
- E' vietato agli acquirenti il maneggio della merce esposta in vendita .

e) **SOGGETTI CHE RIENTRANO NEL TERRITORIO DEL COMUNE  
PROVENIENTI DA FUORI REGIONE**

Per i soggetti provenienti da qualsiasi località al di fuori della Regione e per i soggetti che fanno ingresso nel territorio comunale per motivazioni diverse da quelle consentite dai vigenti DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, è fatto obbligo di:

- a) registrarsi sul sito internet [siciliasicura.com](http://siciliasicura.com) compilando integralmente il modulo di adesione previsto ed utilizzare la WebApp collegata, con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute ;
- b) comunicare al proprio medico di medicina generale , al pediatra di libera scelta o al personale medico del luogo di occasionale permanenza , al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale competente per territorio nonché al proprio comune di residenza o di occasionale dimora e/o domicilio e per esso il Comando vigili urbani ed al Sindaco, il manifestarsi di sintomatologia riconducibile al Covid -19 .

Le strutture ricettive ospitanti, al momento del check-in dell'utente, nel caso di ospite proveniente da qualsiasi località al di fuori della Regione come anche per i soggetti che fanno ingresso nel territorio comunale per motivazioni diverse da quelle consentite dai vigenti DPCM e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, sono onerate di sottoporre alla sottoscrizione , i moduli, scaricabili sul sito istituzionale del Comune di Santo Stefano di Camastra , [www.comune](http://www.comune.santostefanodicamastra.eu) di santostefanodicamastra.eu e contenenti la dizione che segue: "dichiaro di essermi registrato sul sito web siciliasicura.com ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dal Presidente della Regione Siciliana". Il personale delle strutture ricettive, dedicato ai servizi di accoglienza, informa in ogni caso tutti gli ospiti della necessità di registrarsi al portale regionale e comunica il numero del call center dedicato.. 800 45 87 87

## AVVERTE

**l'inosservanza delle disposizioni sarà perseguita anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 - Sanzioni e controlli -**

La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra ,comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 500 unitamente alle sanzioni previste dall'art.650 del Codice Penale(arresto fino a tre mesi) salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Per le attività commerciali, la violazione agli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta la immediata sospensione dell'attività.

Il presente RENDE NOTO è pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. Il contenuto verrà diffuso attraverso i canali telematici dell'ente, attraverso la distribuzione e l'affissione nei locali e negli spazi comunali.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente RENDE NOTO , restano ferme le disposizioni di cui ai richiamati DPCM, alle citate Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana e alle citate circolari.

## **DISPONE**

La trasmissione del presente RENDE NOTO:

A tutti i locali pubblici, a tutti gli esercizi commerciali e le attività artigianali;

- Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Santo Stefano di Camastra;
- Al Commissariato P.S. di Sant'Agata di Militello;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello;
- Al Distaccamento Locamare di Santo Stefano di Camastra;
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Mistretta;
- Agli Uffici territoriali dell'ASP ME 5 di Mistretta;
- Al Presidio del 118 di Santo Stefano di Camastra;

Il Comando della locale Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della diffusione del presente RENDE NOTO

Santo Stefano di Camastra  
13.06.2020

F.to ***Il Sindaco***  
Francesco Re